



UNO STUDIO COMMISSIONATO DALL'ORDINE ESAMINA LE 157 SENTENZE DEL 2011-2012

Cause per diffamazione tante pretese, lievi condanne

In 10 anni è diminuita la durata del processo, oggi in media di 3 anni e 3 mesi (106 giorni in meno) e la percentuale di accoglimento delle domande, oggi del 55% (-3,5%). La liquidazione media dei danni è 27 mila euro, meno del 4% rispetto alla richiesta di risarcimento

di **Sabrina Peron ed Emilio Galbiati***

Il fenomeno della diffamazione tramite mass media continua a essere al centro di un vivace dibattito politico e sociale (di grande interesse e attualità per giornalisti ed editori).

Le sentenze della giurisprudenza civile e penale e, in particolare, gli orientamenti valutativi espressi attraverso le relative pronunzie, demarcano, nella sua evoluzione storica, il punto di bilanciamento tra le garanzie

costituzionali di libera manifestazione del pensiero e di tutela dei diritti all'onore ed alla reputazione, personali e sociali.

Per mettere a fuoco l'attuale demarcazione, a 10 anni di distanza dalla nostra prima ricerca in argomento (vedi Ordine Tabloid n. 12/2003), il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ci ha conferito l'incarico di esaminare tut-

te le sentenze emesse dal Tribunale Civile di Milano, nel biennio 2011-2012, in materia di diffamazione per il tramite dei mass media.

I tempi dei processi: in media 3 anni e tre mesi

Anzitutto, abbiamo ritenuto opportuno verificare la durata media del processo civile di primo grado.

Va detto, in via preliminare, che cir-

ca un terzo delle sentenze esaminate non riportavano la data esatta della citazione in giudizio, ma solo quella dell'anno di iscrizione della causa al ruolo generale: per tali pronunzie abbiamo quindi utilizzato un dato medio, considerando come data di notificazione della citazione il giorno 30.06 dell'anno di iscrizione a ruolo. E' emerso che, dalla data di introduzione del giudizio a quella di deposito della sentenza di primo grado, trascorrono in media circa tre anni e tre mesi (e, più precisamente, 1.200 giorni). Per completezza di informazione è stato calcolato anche l'arco temporale che intercorre tra la data di pubblicazione del "pezzo" incriminato e quella di deposito della sentenza civile di primo grado: la sentenza viene resa disponibile, in media, quasi 5 anni dopo la pubblicazione o la diffusione della notizia diffamatoria (e, più precisamente, dopo 1.784 giorni).

I media coinvolti: giornali, tv, web e teatri


I procedimenti di diffamazione tramite mass media oggetto del nostro esame hanno coinvolto nel 77% dei casi delle testate giornalistiche: in un numero sempre crescente di casi, le parti attrici hanno contestato la perpetrazione della presunta diffamazione anche attraverso la versione on-line delle testate in questione.

Nel 14% dei casi le parti attrici hanno lamentato il contenuto diffamatorio di libri e, infine, nel 9% dei casi, è stata contestata la lesività di altre manifestazioni mediatiche, quali ad esempio, trasmissioni televisive, siti internet o addirittura uno spettacolo teatrale.

Nell'ambito delle testate giornalistiche, sono state interessate diverse tipologie di pubblicazione, secondo le percentuali che seguono: 71% quotidiani nazionali; 1% quotidiani locali; 22% settimanali; 5% periodici; 1% reti televisive.

Chi denuncia di più: enti pubblici, magistrati, politici, imprenditori

Il fenomeno della diffamazione tramite mass media tocca soggetti appartenenti alle più varie categorie profes-



sionali e ciò anche a seconda dei temi di maggior attualità giornalistica in un particolare momento storico. Dalla disamina del dato relativo all'attività professionale delle parti attrici nelle cause di diffamazione, spiccano le seguenti categorie professionali (si noti che in diversi casi la parte attrice è composta da più di un soggetto): 20% persone giuridiche / enti pubblici, 16% privati, 13% magistrati, 12%

politici / sindacalisti, 9% imprenditori / amministratori di società, 6% giornalisti, 6% professionisti, 4% artisti, 3% sportivi, 3% religiosi, 3% militari / diplomatici, 3% dipendenti pubblici, 2% prossimi congiunti di defunto diffamato (ex art. 597 cod. pen.)

I più esposti alle denunce: diritto di cronaca e di critica

Quanto alla tipologia delle fattispecie

La metodologia della ricerca

Per svolgere questa ricerca è stata gentilmente concessa la preventiva autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro. Le sentenze sono state reperite attraverso l'Ufficio Statistiche del Tribunale di Milano e con l'ausilio dell'Ufficio Sentenze della Cancelleria centrale civile del Tribunale di Milano (a tale proposito si ringraziano per la preziosa collaborazione la dott.ssa Piccione dell'Ufficio Statistiche nonché il dott. Primavera dell'Ufficio Sentenze). Si precisa che le copie delle sentenze - per rispetto delle normative vigenti in materia di privacy - sono state rilasciate dalla Cancelleria competente senza indicazione dei nomi delle parti e che, per ogni copia, sono stati versati i relativi diritti. Abbiamo esaminato complessivamente un totale di 157 sentenze (78 pubblicate nel 2011 e 79 nel 2012), dalle quali sono stati estrapolati i seguenti dati:

- data in cui è apparso l'articolo e/o la pubblicazione diffamatoria;
- data in cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- data in cui è stata emessa la sentenza e data del relativo deposito;
- tipologia di testate coinvolte;
- professione della parte attrice;
- tipologie delle richieste della parte attrice;
- tipologia della fattispecie diffamatoria (cronaca, critica, intervista, immagini);
- criteri scriminanti (verità, continenza, interesse pubblico);
- esito: accoglimento o rigetto delle richieste ed in quale misura;
- spese legali liquidate.



di cui è stata lamentata la diffamatorietà, si è potuto rilevare che nel 47% dei casi si trattava di resoconti di cronaca, nel 38% dei casi di commenti critici (anche attraverso pezzi "satirici") e nel 6% di casi di interviste.

Deve peraltro segnalarsi come, nell'ambito della tutela dei diritti personalissimi dei consociati, si è andato diffondendo l'interesse a proteggere, anche al di là di profili strettamente diffamatori, la diffusione di immagini e dati personali: nel 9% dei casi esaminati le parti attrici lamentavano, in via principale, una violazione della loro immagine e/o della loro privacy.

La diffusione del fenomeno trova un preciso riferimento normativo nell'art. 152, D.Lgs. 196/2003, che prevede per questo tipo di controversie l'applicazione del rito del lavoro.



Le richieste di risarcimento danni

La persona colpita da diffamazione può conseguire attraverso un'autonoma azione civile – ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, 595 cod. pen. e 2043, 2059 cod. civ. – il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti per la lesione ai propri diritti costituzionalmente garantiti.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, il risarcimento può essere riconosciuto solo a seguito della rigorosa prova di uno specifico nesso eziologico tra la pubblicazione e una contrazione del reddito del soggetto diffamato.

Trova invece ristoro il danno non patrimoniale, laddove si ritiene indubbio che la diffusione di notizie che provochino l'ingiusta lesione dell'onore e della reputazione, diritti inviolabili inerenti la dignità della persona ex art. 2 e 3 Cost., sia causa di un turbamento morale e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione che coinvolge i profili attinenti alla stima e all'immagine che un soggetto gode tra i consociati.

Nel giudizio avanti il giudice civile, possono essere convenuti, in solido con l'autore della pubblicazione, il direttore responsabile, il proprietario e l'editore della testata.



Ai sensi dell'art.120 cod. proc. civ., il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza di condanna, qualora questa possa contribuire a riparare il danno (si tratta di una fattispecie di risarcimento in forma specifica, in quanto finalizzata a riparare gli effetti lesivi direttamente presso la platea di coloro che – in linea di principio – avevano avuto conoscenza della notizia diffamatoria). Inoltre, per il solo caso di diffamazione a mezzo della stampa, ai sensi dell'art. 12 L. 08.02.1948, n. 47, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, un'ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria (c.d. sanzione civile). Si segnala a quest'ultimo riguardo, che nelle sentenze del Tribunale di Milano si è potuto registrare l'affer-


marsi della prevalenza dell'orientamento giudiziale che riserva tale condanna sanzionatoria al solo autore dell'articolo diffamatorio (con esclusione della automatica estensione della solidarietà passiva al direttore responsabile quando risponde solo a titolo di omissione di controllo ex art. 57 cod. pen.).

Ciò premesso, deve anzitutto osservarsi che nel 32% delle sentenze esaminate non sono stati riportati i dati relativi alle domande delle parti attrici. Dalla analisi del campione residuo (106 sentenze) in cui tali dati erano invece reperibili, è emerso quanto segue.


a) In tutti i procedimenti introdotti avanti il Tribunale di Milano è stata formulata domanda di risarcimento dei danni: tali richieste risarcitorie



TIPOLOGIA FATTISPECIE DIFFAMATORIE



CRITERI SCRIMINANTI ASSENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO



sono state formulate in misura determinata nell'85% dei casi ed in via meramente equitativa nel restante 15% dei casi.

Laddove le domande sono state formulate in misura determinata, abbiamo potuto calcolare anche il dato relativo all'entità media delle diverse richieste avanzate dalle parti attrici. L'ammontare medio delle richieste di risarcimento danni, comprensivo sia di quelli patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali (campione 112 parti attrici), è pari a € 766.511,93.

Solo 7 parti attrici hanno richiesto specificamente danni patrimoniali: la media di tali richieste è di € 804.543,14 per ciascuna di esse. La media delle richieste relative ai soli danni non patrimoniali è invece di € 669.352,98 per ciascuna delle parti

richiedenti.

b) Quanto alla sanzione civile, è stata richiesta solo in 60 casi del campione residuo come sopra specificato, con le seguenti percentuali: in misura determinata 45% e in via equitativa 55%. Anche a tale riguardo abbiamo estrapolato il dato relativo alla media delle richieste (campione 33 parti attrici): € 147,818,18 per ciascuna parte richiedente.

c) La pubblicazione della sentenza (per intero o per estratto) è stata richiesta solo in 62 casi (delle 106 sentenze del campione ove il dato era disponibile).

Deve segnalarsi in proposito che, quale domanda aggiuntiva, a corollario delle richieste sopra illustrate è stata spesso formulata la richiesta di cancellazione del "pezzo" asserita-

mente diffamatorio dal sito o dall'archivio on-line della testata.

Domande di diffamazione:

il 55% è accolta, il 45% respinta

Il primo dato che viene in rilievo, con riguardo all'esito dei procedimenti civili conclusi nel biennio 2011 - 2012, è quello relativo alla percentuale di accoglimento e di rigetto.

In merito, si è potuta rilevare, una lieve prevalenza delle pronunzie di accoglimento della domanda (55%) rispetto a quelle di rigetto (45%).

Ciò posto, giova sinteticamente ricordare i principi che orientano la valutazione giudiziale della fattispecie.

La libertà di manifestazione del pensiero, deve essere oggetto di un equo bilanciamento con gli altri diritti personali, parimenti inviolabili, in caso di potenziale conflitto. Ciò significa che il giornalista, ove diffonda notizie o commenti ipoteticamente diffamatori, per essere mandato esente da responsabilità è tenuto a rispettare tutte le seguenti condizioni:

a) verità delle notizie, oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista;

b) continenza espressiva, ovvero rispetto di requisiti minimi di forma (da valutarsi tenendo conto di un insieme di elementi, quali il lessico impiegato, le modalità di presentazione e di intitolazione del pezzo);

c) interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico: quest'ultimo criterio scriminante viene valutato anche in relazione al principio di "essenzialità" dell'informazione per i casi di violazione del principio della riservatezza.

Il rispetto dei tre criteri sopra citati, viene ovviamente richiesto non solo per le notizie diffuse a mezzo stampa, ma anche per quelle diffuse via internet e/o per mezzo della radio-televisione.

Tanto premesso, di seguito si illustrano i risultati emersi per i casi in cui il Tribunale di Milano, nell'accogliere le domande attoree (campione 87 sentenze) ha riscontrato il difetto di una o


più delle suindicate scriminanti. Deve anzitutto segnalarsi che, in almeno 67 casi (77%) è stato riscontrato il difetto di verità della notizia pubblicata (da solo o insieme al difetto degli altri criteri menzionati). La sola violazione del criterio di contenenza è venuta in rilievo in 11 casi (13%), per lo più inerenti alla espressione di giudizi critici, anche attraverso le modalità della satira. La carenza di interesse pubblico è stata invece riconosciuta, quale essenziale motivo di accoglimento delle istanze attoree, in soli 9 casi (10%); si tratta soprattutto di ipotesi in cui è stata riscontrata la violazione del diritto all'immagine o alla riservatezza.

I danni patrimoniali

In virtù dell'accertamento di una fattispecie diffamatoria non scriminata, le sentenze rese dal Tribunale di Milano hanno statuito i conseguenti provvedimenti risarcitori e/o sanzionatori. Quanto alle disposizioni di condanna risarcitoria, si deve preliminarmente osservare che in nessun caso è stata riconosciuta la sussistenza di danni patrimoniali, quali conseguenza immediata e diretta di una diffamazione tramite mass media. La circostanza riveste un particolare interesse, ove si consideri che la media delle richieste risarcitorie per soli danni patrimoniali, nelle sentenze (che riportavano il dato) è che hanno riconosciuto la sussistenza di una diffamazione, era particolarmente elevata e, più precisamente, pari a €. 909.172,00 (campione 5 parti attrici).

I danni non patrimoniali

Con riguardo invece ai danni di natura non patrimoniale, che hanno trovato riconoscimento nelle sentenze esaminate, la liquidazione è stata disposta sulla base della valutazione in termini equitativi di alcuni parametri generali. Quelli più utilizzati sono stati:
 a) la natura del fatto falsamente attribuito e/o la gravità delle espressioni utilizzate;
 b) l'eco suscitata dalle notizie, il di-



scredito che ne è derivato e le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita della parte lesa;
 c) il ruolo istituzionale ricoperto all'epoca dei fatti e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l'esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica;
 d) l'intensità dell'elemento psicologico (dolo);
 e) i mezzi di comunicazione utilizzati e la diffusività degli stessi sul territorio nazionale o locale, la diffusione anche telematica (ad esempio a mezzo di un sito web e di un archivio on-line), nonché la particolare destinazione del periodico ad un pubblico qualificato (ad esempio, di operatori ed esperti finanziari o economici);
 f) il rilievo dato all'argomento all'interno dell'articolo (ad esempio, in un articolo su più colonne il rilievo diffamatorio risulta eliso dalla brevità del paragrafo riferito al diffamato all'interno del testo);
 g) il rilievo complessivo attribuito all'articolo (attraverso l'uso di immagini, titoli, box di richiami) e il rilievo attribuito all'argomento (ad esempio realizzazione di una vera e propria campagna stampa).
 Ciò posto, l'entità media della liquidazione risarcitoria disposta a favore di ciascuna parte attrice è pari a €. 27.828,21 (campione 104 parti attrici), inferiore al 4% della richiesta. A corollario di questo risultato meri-

tano di segnalarsi alcuni interessanti profili. Laddove disponibile nelle sentenze esaminate (campione 65 parti), il dato relativo all'entità media delle richieste, che ciascuna delle parti attrici aveva avanzato, era pari a ben €. 414.030,77: a fronte di tali istanze risarcitorie l'entità media della liquidazione a favore di ciascuna parte è stata di soli €. 29.166,15. Si noti peraltro che, laddove la domanda risarcitoria è stata formulata richiedendo una quantificazione del danno in via equitativa (campione 11 parti), la liquidazione media prevista nelle sentenze in esame è stata di molto inferiore e, precisamente pari a €. 17.666,75 per ciascuna delle parti attrici. Per quel che concerne le disposizioni di condanna al pagamento della sanzione civile, dalla disamina delle pronunzie di accoglimento della relativa domanda si evince che l'importo medio liquidato a tale titolo è pari a €. 4.330,00 (campione 75 parti attrici). Anche in questo caso, l'entità della sanzione irrogata è di molto inferiore a quella richiesta dalle parti attrici: difatti, laddove disponibile nelle sentenze esaminate (campione 25 parti), il dato relativo all'entità media delle richieste, che ciascuna delle parti attrici aveva avanzato, era pari a ben €. 168.960,00 (per completezza deve osservarsi che tale risultato è statisticamente influenzato da una "sin-



golare" richiesta di € 2.500.000,00: ove non si tenesse conto di tale "esorbitante" istanza, la media delle richieste scenderebbe a "soli" € 71.833,33). E' dunque confermata la notevole disparità tra le pretese avanzate dalle parti attrici e l'entità delle condanne risarcitorie riconosciute e delle sanzioni civili irrogate dal giudice civile. Tale significativa distanza può essere meglio apprezzata e considerata attraverso il raffronto grafico tra i relativi dati (considerando tutti i procedimenti ove i medesimi erano disponibili, ovvero sia quelli conclusi con una pronuncia di accoglimento, sia quelli in cui è stato sancito il rigetto delle istanze attoree).

La pubblicazione delle sentenze

Con riguardo alla pubblicazione della sentenza, la medesima ha trovato accoglimento solo in 27 casi. Per una più corretta valutazione statistica si ritiene opportuno prendere in considerazione, nell'ambito delle sole pronunzie di accoglimento, quelle in cui fosse riportata esplicitamente la domanda attorea e, dunque, fosse disponibile il dato relativo alla richiesta di pubblicazione. Su tale campione di 39 sentenze, in cui sono state accolte le altre istanze risarcitorie e/o sanzionatorie, la pubblicazione è stata concessa solo 15 volte, ovvero nel 38% circa dei casi. Secondo il consolidato orientamento del Tribunale di Milano, la funzione riparatoria della pubblicazione (per

estratto o del solo dispositivo) della sentenza di condanna (sul medesimo periodico che ha commesso la diffamazione e/o su altri periodici), viene meno quando sia trascorso un significativo lasso di tempo dalla data di pubblicazione del pezzo e la data della sentenza: in tali ipotesi, infatti, la pubblicazione della sentenza è reputata come misura ultronea, anche in considerazione del prevedibile intervenuto oblio della notizia. Sempre con riguardo alle modalità risarcitorie in forma specifica meritano di segnalarsi 2 orientamenti assunti con una certa continuità dal Tribunale di Milano:
- anzitutto, nel caso di pubblicazione di libri, è stata disposta la cancellazione delle parti diffamatorie nelle edizioni successive (ma non anche il ritiro dal commercio);
- per le notizie diffuse on-line, si è ritenuto che la cancellazione non fosse consona ai principi normativi di tutela della libertà di pensiero e di stampa, disponendo invece che, persistendo la reperibilità della notizia sul sito internet, dovesse essere contestualmente resa reperibile (magari tramite apposito link) anche la sentenza che di tale notizia abbia statuito la diffamatorietà.

Quanto costa perdere

Da ultimo e per completezza, viene in rilievo l'ulteriore dato relativo alla liquidazione delle spese legali a favore della parte vittoriosa (sia essa attrice o convenuta).

Anzitutto deve sottolinearsi che in circa il 16% dei casi il Tribunale di Milano ha disposto la compensazione delle spese tra le parti (ovvero, a prescindere dall'esito del procedimento, la parte soccombente non ha dovuto corrispondere alcun rimborso alla parte vincitrice, per le spese legali da questa sostenute). La percentuale di compensazione è più elevata (30%) in caso di rigetto della domanda attorea, mentre è molto bassa in caso di accoglimento della medesima (4,5%). Ove sono state pronunziate disposizioni di condanna al rimborso delle spese legali a favore della parte vincitrice, il Tribunale ha liquidato tali spese in misura media pari a € 9.341,00. Si noti al riguardo che, in caso di rigetto della domanda attorea, la media (€ 11.501,55) è superiore rispetto a quella delle liquidazioni disposte in caso di accoglimento (€ 8.065,49). Infine, dal 22.08.2012 sono entrati in vigore i nuovi parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali (Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n.140 , in G.U. 22.08.2012). La loro applicazione ha immediatamente influito sulla media delle liquidazioni disposte dal Tribunale di Milano. Difatti fino al 31.08.2012 tale media poteva calcolarsi in € 9.975,67. Dall'01.09.2012 tale media è scesa (di circa il 34%) a € 6.624,60.

**Studio Legale Associato
Galbiati Girardi
Scorza & Peron*

CAUSE PER DIFFAMAZIONE, 10 ANNI A CONFRONTO

| | 2001 / 2002 | 2011 / 2012 | Differenza | % |
|---|---------------|--|-------------|-------|
| Durata media del processo (gg) | 1.306 | 1.200 | 106 gg | -8,1 |
| Percentuali accoglimento domande attrici | 57% | 55% | -2 | -3,5 |
| Media liquidazione danni | € 15.403,73 | € 27.828,21 | € 12.424,48 | 80,6% |
| Media liquidazione sanzione civile | € 4.172,26 | € 4.330,00 | € 157,74 | 3,7% |
| Media liquidazione rimborso spese legali | € 5.931,26 | € 9.341,00 | € 3.409,28 | 57,4% |
| a seguito del D.M. 140/2012 | | € 6.624,60 | € 692,88 | 11,7% |
| Professione più comune tra le parti attrici | privati (25%) | persone giuridiche/enti pubblici (20%) | | |

La tabella mostra il confronto tra le cause esaminate nel 2011-2012 e quelle prese in esame dallo studio realizzato nel 2001-2002 pubblicate su Ordine Tabloid n.12 del 2003